

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Nazionale Genitori PerSone con Autismo Torino_ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo Torino_ODV" siglabile "ANGSA Torino ODV".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ANGSA Torino ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di tutelare i diritti civili delle persone con Autismo (Autism Spectrum Disorder - ASD) e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità della vita. Favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone con autismo, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle persone con autismo, affinché sia loro garantito il diritto ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente e autodeterminata nel rispetto del principio delle pari opportunità, della loro dignità e del loro benessere.
2. L'Autismo è una condizione neurologica, un disturbo dello sviluppo e una disabilità. L'ANGSA Torino ODV fa riferimento alle definizioni di autismo delle classificazioni internazionali nelle loro attuali versioni e successive: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) della Società Psichiatrica Americana; *l'International Classification of Diseases and Disorder* (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; *Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute* (ICF), e alla definizione di disabilità formulata dalla *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* (2006). L'ANGSA Torino ODV altresì rispetta e prende in considerazione il punto di vista delle persone con autismo circa la loro percezione identitaria, il loro essere autistici come un aspetto fondamentale e inscindibile della loro persona.
3. La **visione** dell'ANGSA Torino ODV è costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e autodeterminata, in cui i suoi diritti siano garantiti così come la sua qualità della vita e quindi il suo benessere.
4. I principi, valori, diritti e norme generali che ispirano l'azione di ANGSA Torino ODV sono definiti dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico che costituiscono parte integrante di questo Statuto e sono approvati dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone di svolgere le seguenti attività, secondo quanto previsto dal corrente articolo del presente Statuto:
 - a. Attività di interesse generale;
 - b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - c. Attività di raccolta fondi.
 - a. Attività di interesse generale:** ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 1. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale (art 5. lett. W)** di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 2. **interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. B)** come definiti dalle disposizioni vigenti in materia e segnatamente dell'Art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" secondo quanto stabilito dalla "Legge sull'autismo" L. 134/2015;3.
 3. **prestazioni socio-sanitarie (art. 5 lett. C)** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;
 4. **interventi e servizi sociali (art 5. lett. A)** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 5. **educazione, istruzione e formazione professionale (art 5 lett. D)**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
 6. **servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro (art. 5 lett. P)** dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 7. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5 lett. I)**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 8. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art 5. lett. H)**
 9. **agricoltura sociale (art. 5 lett. S)**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 10. **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lett. Z).**
 - b. Attività secondarie e strumentali** alle attività di interesse generale di cui sopra, che potranno essere attuate nei limiti di cui all'art 6 del D.Lgs 117/2017 e suoi decreti attuativi;
 - c. Attività di raccolta fondi:** Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
- A mero titolo esemplificativo, tutte le attività indicate ai punti a,b,c, indicati in precedenza possono ricondursi alle seguenti attività:
- Produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
 - Istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione, rivolti ai tecnici, agli operatori, ai docenti di scuole di ogni grado, alle persone ASD e ai loro familiari, teorici e pratici a tutti i livelli;
 - svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
 - organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, educativi e culturali in genere;

- promuovere viaggi e scambi culturali con l'estero;
 - predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
 - provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi ed attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
 - svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero.
 - favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione;
 - promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie;
 - favorire rapporti di collaborazione e di rete con enti e istituzioni italiane e straniere.
2. Tutte le attività sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 3. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
 6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
 7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
 9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;

- c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta, viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 18 mesi (vedi statuto) previo sollecito scritto.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione per iscritto del manifestarsi delle condizioni di decadenza.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi

- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

a. L'Assemblea dei soci;

b. Il Consiglio direttivo;

c. Il Presidente;

d. L'Organo di Controllo (se nominato o previsto dalla Legge);

e. Il Collegio dei Probiviri (se nominato o previsto dalla Legge).

2. Ad eccezione dell'Organo di Controllo se composto da soggetti non soci, tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati **iscritti** da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun